

Protocollo: 27701 / RU

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE /D

Roma, 22/03/2016

Alle Direzioni Regionali, Interregionali e
Interprovinciale

agli Uffici delle dogane

Loro Sedi

e, per conoscenza:

al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Roma

al Dipartimento finanze

Roma

alla Direzione centrale procedure e
legislazione accise ed altre II.II.

alla Direzione centrale procedure e
legislazione doganale

alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Sede

all'Unione Petrolifera

all'Assodistil

all'Assopetroli

all'Assogasliquidi

all'Assocostieri

Roma

OGGETTO: Accertamento quantitativo di prodotti sottoposti ad accisa tramite misuratori non MID installati in spazi doganali. Termine del 30 ottobre 2016 di cui art.22 del D.l.vo 22/07. Precisazioni fiscali.

Il prossimo 30 ottobre 2016 giungerà a scadenza il periodo transitorio previsto dall'art.22, comma 1 del D.lgs. 22/07, decorso il quale non sarà più ammessa la commercializzazione e la messa in servizio degli strumenti di misura sottoposti ai controlli metrologici legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre 2006, muniti di omologazione di validità indefinita.

Il predetto periodo transitorio interessa anche i misuratori di cui all'art.22 comma 3, vale a dire quelli che non sono stati soggetti ai controlli metrologici legali (vale a dire, gli strumenti per cui non è stato, all'epoca, applicato il cosiddetto *bollo di verifica prima*).

Al riguardo, si precisa che i predetti strumenti di misura (sia del comma 1, sia del comma 3) non rientranti nella direttiva MID, laddove prescritti dall'Amministrazione finanziaria ed installati negli spazi doganali per l'accertamento quantitativo di prodotti sottoposti ad accisa, ed utilizzati, ai fini di controllo, per la determinazione del carico di imposta (si pensi, ad esempio, ai misuratori saggiatori utilizzati nelle distillerie ovvero ai misuratori ubicati sulle condotte per la determinazione della quantità di prodotti energetici importati), continueranno ad essere utilizzati, nella predetta funzione, anche dopo la data 30 ottobre 2016.

Pertanto, il sopraggiungere della predetta scadenza non comporta, in alcun modo, per quanto di competenza, la sostituzione dei predetti misuratori non MID, qualora, ovviamente, gli stessi siano ancora operanti nel rispetto delle ammesse tolleranze metrologico – legali (strumenti di cui al comma 1) e funzionanti per il predetto controllo doganale e fiscale (strumenti di cui al comma 3).

I misuratori di cui al comma 1, tra l'altro, possono continuare ad essere utilizzati anche dopo il 30 ottobre 2016, nel rispetto delle predette condizioni, anche a seguito della rimozione o della riparazione (purché non vi sia alterazione dei predetti *bolli di verifica prima* apposti per fini metrologico - legali) .

Per quanto sopra esposto, per i fini di competenza, la sostituzione con un misuratore MID, decorso il termine del 30 ottobre 2016, si renderà necessaria esclusivamente al momento della rimozione dal luogo di utilizzazione, per qualsiasi motivo, per quanto concerne i misuratori di cui all'art.22, comma 3, nonché a seguito della rimozione dei predetti bolli di verifica prima, nel caso di strumenti di cui al comma 1.

Ovviamente, gli strumenti installati *ex-novo* su tubazione o su condotta, per i fini del controllo doganale e fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, dovranno essere conformi alla direttiva MID.

Codeste Direzioni in indirizzo vigileranno sull'applicazione delle presenti disposizioni da parte dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare eventuali criticità che dovessero insorgere nella pratica applicazione delle stesse.

Il Direttore centrale
Dott.Maurizio Montemagno
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*